



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

■■■■■ ■■■■ ■■■■

Presidente

██████████ ██████████

Consigliere Rel.

[REDACTED] [REDACTED]

Consigliere

Page 10 of 10

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

REGOLAMENTO
DI
COMPETENZA
CC. 4/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23719/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████
unitamente all'avvocato ██████████ ██████████

-ricorrente-

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED]

-controriparanti-

nonché contro

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
 ███ ███ S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimati-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6103/2025 depositato il 26/10/2025.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal Consigliere [REDACTED] [REDACTED]

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di coniuge superstite della *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente madre e fratelli della defunta, per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione giudiziale, ex art. 713 c.c. e art. 784 c.p.c. e l'accertamento del suo credito, pari ad euro 450.000,00 nei confronti della massa ereditaria della defunta moglie.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si costituirono tardivamente ed eccepirono l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e l'omessa inclusione nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella [REDACTED] S.r.l., avente sede in Roma.

Successivamente, con citazione del 16.4.2025, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] introdussero un altro giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] S.r.l., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia ovvero la simulazione dell'atto di riscatto da parte dei soci [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] S.r.l. della quota di partecipazione sociale pari al 25% del capitale sociale della [REDACTED] s.r.l. già appartenuta alla *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Si trattava della stessa partecipazione societaria che i convenuti nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano assumevano essere caduta in successione, che sarebbe stata riscattata dai soci superstiti in violazione dello statuto sociale e delle disposizioni codicistiche in materia successoria e societaria.

1.2. A seguito dell'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] chiesero al Tribunale



di Milano di sospendere il giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., deducendo la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma rispetto a quello di divisione ereditaria, sul presupposto che l'accertamento relativo alla titolarità ed alla sorte della partecipazione sociale della *de cuius* costituisse antecedente logico-giuridico indispensabile ai fini della determinazione dell'attivo ereditario.

1.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6103/2025, accolse l'istanza e dispose, ai sensi dell'art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio divisorio sino alla definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

2. Avverso detta decisione [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] S.r.l. sono rimasti intimati.

Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ordine di prosecuzione del giudizio sospeso.

In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità della sospensione del giudizio perché nel giudizio di divisione la domanda dei convenuti di inclusione nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella [REDACTED] S.r.l. sarebbe stata proposta tardivamente, oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c., quando erano già maturate le preclusioni processuali. Il ricorrente sostiene che la richiesta di inclusione di un bene nell'asse ereditario integri una domanda riconvenzionale da proporre entro il termine di venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione e, non configurando, quindi, né un'eccezione, né una mera difesa, si sarebbe verificata una decadenza processuale, tanto che i convenuti avevano espressamente rinunciato a tale domanda.



Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama il principio espresso da Cass. S.U. n. 14109/2006, che avrebbe ritenuto applicabile al giudizio di divisione le preclusioni proprie del giudizio contenzioso, affermando che la deduzione del fatto che un convivente sia tenuto alla collazione di un bene donato costituisce eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale convivente a partecipare alla divisione e rimarrebbe, pertanto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ..

In applicazione di tali principi, la quota del 25% della partecipazione della █████ s.r.l. da parte della *de cuius* non entrerebbe a far parte dell'asse ereditario da dividere poiché la domanda di inclusione di tale quota, da parte dei convenuti, sarebbe stata tardivamente proposta.

Conseguentemente, pur sussistendo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la domanda di divisione e la domanda di nullità di accertamento del trasferimento delle quote appartenute alla *de cuius* ai soci superstiti, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio di divisione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria, rilevando come la prosecuzione dei due giudizi non avrebbe determinato un conflitto tra giudicati perché, anche ove fosse accertata l'illegittimità dell'atto di riscatto dei soci e l'inclusione della quota di partecipazione della *de cuius* nell'asse ereditario, potrebbe darsi luogo alla divisione parziale, non versandosi in un'ipotesi di pregiudizialità tecnica, ai sensi dell'art.295 c.p.c.

3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1. In punto di fatto, deve essere precisato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il cui esame è consentito in sede di regolamento di competenza, la compagine originaria della █████ s.r.l. era costituita dalla



socia defunta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED] da [REDACTED]
[REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED]

Avvenuto il decesso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in data [REDACTED], i soci
superstiti accrebbero la loro quota e, in data [REDACTED], con atto per
notar [REDACTED] trasferirono l'8,33% del capitale sociale a [REDACTED] [REDACTED]

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto accertarsi che i soci superstiti
[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] non avevano esercitato, nel termine di 90 giorni
previsto dall'art. 8 dello statuto della società, il diritto di opzione per
l'acquisto della quota sociale appartenuta alla *de cuius* [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] con conseguente nullità e l'inefficacia degli atti compiuti dai soci di
accrescimento della quota della loro dante causa.

3.2. La questione relativa alla tardività della domanda dei convenuti volta
all'inserimento nell'asse ereditario della quota di partecipazione detenuta
dalla *de cuius* nella [REDACTED] S.r.l. non costituiva un'eccezione in senso
stretto, da proporsi nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., ma una
precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo
scioglimento della comunione.

La finalità del giudizio di divisione ereditaria è di giungere al completo
scioglimento della comunione, e, pur facendo salva l'operatività delle
preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, è ammessa l'indicazione
dei beni anche da parte del condividente che non abbia proposta tale
domanda; l'indicazione dei beni costituisce una precisazione dell'unitaria
istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione
(Cass. n. 9869/2025; Cass. n. 1065/2022; Cass. n. 6931/2016).

Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anche
dopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni
processuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione o
l'integrazione delle rispettive domande (Cass. n. 28272 /2018).



Ne consegue che l'indicazione, da parte dei convenuti delle quote di partecipazione della *de cuius* nella [REDACTED] s.r.l., ai fini della formazione dell'asse ereditario, poteva avvenire con comparsa di costituzione tardivamente depositata, non essendo maturata alcuna preclusione.

A seguito dell'indicazione della quota di partecipazione detenuta dalla *de cuius* nella [REDACTED] S.r.l., si pone il problema del rapporto di pregiudizialità del giudizio introdotto dai convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e dei soci superstiti della società, che avevano acquisito, dopo il decesso, le quote di partecipazione sociale della *de cuius* poiché, in tale giudizio, essi avevano lamentato la nullità e l'inefficacia ovvero la simulazione dell'atto di riscatto da parte dei predetti.

3.3. La *quaestio iuris* che si pone, dunque, è se la domanda di accertamento dell'appartenenza del bene alla comunione ereditaria o al convivente o ad un terzo costituisca questione pregiudiziale che legittimi la sospensione del giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Deve essere opportunamente rilevato che la problematica relativa al nesso di pregiudizialità tra cause ed alla sospensione del giudizio pregiudicato è stata oggetto di interventi da parte della giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la risalente sentenza delle Sezioni Unite N. 2619/1975, è intervenuta con altre due pronunce, la sentenza N. 10027/2012, ribadita *in parte qua* con la sentenza delle Sezioni Unite N. 21763/21.

In tali decisioni è stato affermato che la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può, alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso, però, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difforme



quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata o cassata.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di limitare i casi di sospensione, qualora sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica, alla contemporanea pendenza dei giudizi in primo grado.

Esse si pongono nella giusta ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c., per evitare la dilatazione della durata dei processi che la sospensione necessaria comporterebbe e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello "pregiudicato", esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337 c.p.c., comma 2.

L'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite N. 10027/2012 ha cercato di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualciviltistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.

Fin tanto che la causa pregiudicante penderà in primo grado, la causa dipendente resterà comunque soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. mentre, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2.



3.4. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di divisione, sia pure con qualche oscillazione giurisprudenziale, in ordine alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio di divisione e giudizio di accertamento dell'appartenenza del bene alla comunione.

È opportuno precisare che il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.

Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza (Cass., n. 2951/2018).

Il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di esso non possono essere riproposte questioni, la decisione delle quali sia divenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi di impugnazione.

Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolvere con sentenza non definitiva, la deduzione con la quale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di un singolo bene oggetto della domanda (Cass. n. 6960/1996).

Coerentemente con tale impostazione è stato affermato che il soggetto che vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione



non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso, poiché la relativa domanda si pone in termini di assoluta incompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione (Cass. n. 8815/1998).

Nello stesso modo, il compartecipe che si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione non può iniziare il giudizio di divisione e, nel caso in cui sia convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione (Sez. 2 , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018).

Il giudizio di divisione presuppone, quindi, il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.

Tale orientamento è stato delineato da Cass. n. 8641/2024 (non massimata), cui è seguita Cass. n. 12258/2025, che, sulla base della natura del giudizio di divisione e delle sue peculiarità procedurali, ha affermato l'esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di usucapione e quello di divisione, richiamando gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite con sentenza N. 10027/2012, ribadita *in parte qua* dalla sentenza delle Sezioni Unite N.21763/21 e dall'ordinanza n. 9470/22. In tale decisione, applicativa della sentenza delle Sezioni Unite n. 21763/2021, si afferma che, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.



295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.

3.5. Le citate pronunce hanno composto il contrasto giurisprudenziale che si era determinato in seguito all'enunciazione del principio di diritto, secondo cui tra la domanda di scioglimento di una comunione immobiliare e la domanda di usucapione di uno degli immobili da dividere non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c (Cass. n. 4183/2016).

In consapevole contrasto con tale principio si era posta Cass. n. 2951/2018, rilevando le implicazioni dell'affermazione secondo cui la decisione della causa di usucapione di alcuni dei beni oggetto della comunione non impediva la decisione della causa di divisione ereditaria, ben potendo successivamente, ove la causa di usucapione fosse stata decisa in senso favorevole, ripartirsi diversamente le quote tra i coeredi, ferma restando la possibilità di procedere a una divisione parziale dei beni non oggetto di contestazione. Si osserva in sentenza come tale affermazione finiva per ammettere l'influenza della sentenza di usucapione sul processo divisionale, senza considerare che, qualora la divisione sia pronunciata con sentenza e non con l'approvazione del progetto di divisione, sia ineludibile la potenzialità di giudicati contraddittori.



4. Nel caso di specie, esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di divisione pendente innanzi al Tribunale di Milano tra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ed il giudizio di nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell'atto di riscatto da parte dei soci [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] S.r.l. in relazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale della [REDACTED] s.r.l., già appartenuta alla *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che i convenuti hanno chiesto inserirsi nell'asse ereditario.

Il giudizio pregiudicato, pendente innanzi al Tribunale di Milano, è stato correttamente sospeso con l'ordinanza impugnata in attesa della definizione del giudizio pregiudicato pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Una volta che la causa innanzi al Tribunale di Roma sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, spetterà al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.

5. Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere rigettato, confermandosi il provvedimento di sospensione.

In ragione del suindicato contrasto giurisprudenziale, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

■■■■■ ■■■■ ■■■■

